



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Provincia di Modena

ORDINANZA SINDACALE N. 20 / 2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - DISPOSIZIONI IN MERITO AL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO, COME DA PROTOCOLLO REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. - MODIFICHE ALLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 15 DEL 29/05/2020.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato fino al 31/01/2021;

Visti il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Viste le linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e, in particolare, la scheda tecnica del commercio su aree pubbliche;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 contenente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il Protocollo del 13 maggio 2020 di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche, elaborato dalla Regione Emilia Romagna e pubblicato sul sito istituzionale, che dispone misure organizzative, di prevenzione e protezione dei lavoratori e dell'utenza nell'esercizio di dette attività;

Dato atto che le suddette linee guida dispongono che siano i Comuni a cui fanno

riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti a dover regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei sotto riportati punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenuto conto della loro localizzazione, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

Dato, dunque, atto che è necessario assicurare, nello svolgimento del commercio su aree pubbliche, misure di mitigazione del rischio di diffusione del virus anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi e, in particolare, il rispetto delle seguenti disposizioni di sicurezza, di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- Posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Precisato che ai Comuni è demandato il compito di prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

Specificato che resta a carico dei titolari dei posteggi l'adozione delle seguenti misure di mitigazione del rischio Covid-19:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- obbligo utilizzo delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Richiamato il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio la dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche, allegato al Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 che al punto A4 prevede:

E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i. ;

Tenuto conto che il mercato del sabato si svolge in Piazza Matteotti con la presenza di n. 7 posteggi assegnati, n. 3 posteggi vacanti (alla spunta) oltre a n. 1 posteggio destinato al produttore agricolo.

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 15 del 29/05/2020

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti:

- il Decreto legge n. 33 del 16/05/2020;
- il DPCM del 17/05/2020 ed i relativi allegati;
- l'Ordinanza del Presidente della regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020;

Ciò premesso,

ORDINA

a partire da sabato 14/11/2020 e sino a diversi ulteriori provvedimenti il mercato settimanale del sabato si svolge nel seguente modo:

1) con la presenza di tutti i posteggi attualmente assegnati, nonché dei posteggi alla spunta, destinati alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari, nei consueti orari di apertura del mercato settimanale, come stabiliti nel vigente regolamento e secondo il piano allegato che prevede:

- a) la perimetrazione dell'area mercatale con la presenza massima di n. 50 persone;
- b) ingresso da Via Roma e la duplice uscita su Via Gramsci;
- c) l'accesso ai negozi della piazza che sarà garantito e gestito dai volontari all'ingresso del mercato.

2) l'adozione delle sotto indicate misure di sicurezza dirette a contrastare il diffondersi del virus Covid-19 in conformità alle linee di indirizzo e al protocollo regionale del 13/05/2020 richiamati in premessa. In particolare, nel corso del mercato settimanale, è fatto obbligo di adottare le seguenti misure di sicurezza:

MISURE GENERALI A CARICO DI CHIUNQUE ENTRI NELL'AREA MERCATALE:

1) mantenimento, nel corso del mercato settimanale, di tutti i n. 7 posteggi attualmente assegnati n. 3 posteggi vacanti (alla spunta) e dei n. 1 posteggio riservato al produttore

agricolo, all'interno della suddetta area mercatale e in base alle concessioni rilasciate;

2) riduzione, da parte di ogni titolare di posteggio, del singolo spazio destinato all'esposizione e alla collocazione della merce posta in vendita mediante divieto di utilizzo delle reti laterali e obbligo di impiego della sola parte frontale del banco

3) distanziamento laterale dei singoli banchi con facoltà, da parte della polizia locale, nel caso in cui non sia possibile garantire altrimenti la distanza interpersonale di almeno un metro, di ricollocare uno o più posteggi all'interno dell'area mercatale.

4) obbligo da parte dei clienti di attendere il proprio turno di fronte al banco con conseguente divieto di sostare e/o transitare ai lati dei posteggi. A tale fine, ogni operatore ambulante dovrà interdire l'accesso laterale della clientela mediante apposizione di idonei impedimenti fisici tra il proprio banco e quelli degli operatori a lui immediatamente adiacenti.

5) per il mercato settimanale del sabato, ogni ambulante potrà servire non più di 3 persone contemporaneamente e dovrà garantire un punto di accesso e un punto di uscita in modo da garantire il distanziamento necessario.

6) servizio di vigilanza, a cura, degli operatori ambulanti, previ accordi nel corso del mercato settimanale, preordinato a garantire il rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19, a richiedere l'intervento degli organi deputati a risolvere eventuali assembramenti vietati. In corrispondenza degli accessi saranno posizionati cartelli per garantire il distanziamento dei clienti e informarli sui corretti comportamenti da assumere.

7) al fine di monitorare l'andamento del mercato, non si ritiene utile la sospensione provvisoria delle operazioni di spunta che continuano a svolgersi normalmente con assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi;

8) obbligo di indossare dispositivi di protezione facciale (mascherine) da parte di chiunque acceda all'area mercatale,

9) divieto di toccare la merce posta in vendita, alimentare e non alimentare, se non attraverso l'utilizzo di guanti "usa e getta".

10) obbligo di osservare le seguenti ulteriori misure:

- divieto di ogni forma di assembramento all'interno dell'area mercatale

- obbligo di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno n. 1 metro

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °) o altri sintomi influenzali (in tali casi, chiamare il proprio medico)

- obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti

- divieto di permanenza e obbligo di segnalare tempestivamente, anche successivamente all'ingresso, eventuali condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.)

- obbligo di rispettare tutte le ulteriori disposizioni igieniche e le misure di distanziamento e di corretto comportamento.

MISURE A CARICO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO:

1) obbligo di indossare dispositivi di protezione facciale (mascherine) da parte degli operatori mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.

2) per la vendita di abbigliamento e calzature obbligo, da parte degli operatori, di mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. In mancanza, i prodotti devono essere esposti e serviti dagli operatori commerciali.

3) l'eventuale prova la merce, abbigliamento e calzature, potrà essere effettuata solo al domicilio dell'acquirente e in caso di riconsegna, la stessa dovrà essere opportunamente igienizzata prima che sia posta nuovamente in vendita.

- 4) in ciascun posteggio, gli operatori devono essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro di almeno 1 metro. Anche nelle operazioni di carico e scarico è fatto obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- 5) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale, ivi compreso il titolare del posteggio isolato, dovrà porre a terra apposita segnaletica/transenne/tendiflex e altri idonei strumenti finalizzati a indicare i flussi di avvicinamento e allontanamento della clientela al/dal banco e a mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, tra gli operatori e i clienti e tra i clienti medesimi. Ogni commerciante ambulante potrà servire un numero di clienti che soddisfi la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto delle ulteriori misure di cui agli articoli 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26/04/2020. Resta a carico degli operatori commerciali l'onere di segnalare con immediatezza alle Forze dell'Ordine il formarsi di eventuali assembramenti e fornire adeguata informazione sulle misure igienico-sanitarie da adottare per prevenire il diffondersi del virus nei pressi del proprio banco e, in particolare, per garantire il distanziamento tra i clienti.
- 6) prima dell'inizio delle operazioni di vendita e al termine delle medesime ogni operatore commerciale, ivi compreso il titolare del posteggio isolato, dovrà, quotidianamente, pulire e igienizzare le attrezzature e attenersi alle eventuali ulteriori indicazioni tecniche di pulizia, disinfezione e sanificazione previste in relazione al rischio di esposizione al virus SARS Cov-2 dal protocollo di regolamentazione regionale citato in premessa del 13/05/2020.
- 7) gli operatori del settore alimentare sono inoltre obbligati ad attenersi alle ulteriori indicazioni tecniche previste per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS Cov-2 di cui al protocollo di regolamentazione regionale citato in premessa del 13/05/2020.
- 8) ogni operatore ambulante dovrà rendere disponibili e facilmente accessibili nell'ambito del proprio banco alla clientela sistemi idonei per la disinfezione e igienizzazione delle mani, specie davanti a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. Al termine di ogni operazione di pagamento, gli operatori provvedono alla disinfezione delle mani, dei POS e degli altri strumenti di pagamento, comprese le casse.
- 9) ogni operatore, prima dell'accesso al luogo di lavoro, si sottoporrà autonomamente al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso.
- 10) restano a carico degli ambulanti le operazioni di pulizia quotidiana con obbligo di posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri banchi. Al termine delle operazioni, i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto delle regole stabilite dai regolamenti comunali.
- 11) L'impresa di commercio su aree pubbliche è tenuta, inoltre, ad attenersi alle misure di carattere generale e a quelle specifiche di sicurezza per la prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro, provvedendo a fornire i dispositivi di protezione individuale, compreso il gel idroalcolico per la disinfezione delle mani, e a formare ed informare il proprio personale dipendente o coadiuvante sulle misure di prevenzione e mitigazione dei contagi da Covid-19, le corrette tecniche di igienizzazione delle mani e le corrette modalità d'uso dei DPI.
- 12) Di demandare, agli organi competenti l'onere di vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza con facoltà, in qualsiasi momento, di allontanare uno o più operatori e/o clienti inadempienti e di sospendere le operazioni di vendita all'interno dell'intero mercato e del posteggio isolato, nel caso in non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto delle misure di contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19.

INFORMA

- ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che il responsabile del procedimento è l'ing. Enrico Campioni Responsabile del Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Marano sul Panaro

- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Emilia Romagna entro 60 gg. o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.
- la mancata osservanza delle disposizioni e delle misure in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, è sanzionata, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, dall'ordinanza regionale n. 82 del 17/5/2020 comma 4 e relativo protocollo con riferimento all'art. 4 DL 19 del 20/5/2020, nonchè dall'art. 2 DL 33 del 20/5/2020

DISPONE

- la consegna tempestiva della presente ordinanza ai titolari di posteggio fisso e agli spuntisti tramite mail;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo del comune e sul sito istituzionale.
- la trasmissione della presente agli uffici comunali competenti per gli adempimenti necessari;
- la trasmissione della stessa alla Polizia Locale alla nonchè alla locale stazione dei carabinieri per la verifica dell'ottemperanza della presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento alle principali organizzazioni di categoria e agli operatori titolari di posteggio fisso e nel mercato di Marano sul Panaro;

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 13/11/2020

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)